

Rotary International Distretto 2120° - Italia

Rotary Club Taranto 1950



STATUTO E REGOLAMENTO

approvato dall'Assemblea dei Soci il 27/03/2007.

La Commissione per la revisione dello Statuto e del Regolamento del Club, designata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15/02/2007, è composta dal

Presidente : Alfeo Battelli

Relatore : Luigi Perrone Segretario : Domenico De Bellis

Componente: Piero Relleva



Rotary International Distretto 2120° - Italia

Rotary Club Taranto 1950

STATUTO

STATUTO: Indice

Titolo Pag.	
Definizioni5	
Nome5	
Limiti territoriali5	
Scopo dell'Associazione5	
Riunioni6	
Effettivo6	
Classificazione professionale8	
Assiduità9	
Consiglieri e dirigenti11	
Quote sociali	
Durata dell'affiliazione	
Affari locali, nazionali e internazionali16	
Riviste rotariane	
Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento	17
Arbitrato e Mediazioni18	
Regolamento	
Interpretazione19	
Emendamenti	
	Definizioni5Nome5Limiti territoriali5Scopo dell'Associazione5Riunioni6Effettivo6Classificazione professionale8Assiduità9Consiglieri e dirigenti11Quote sociali13Durata dell'affiliazione13Affari locali, nazionali e internazionali16Riviste rotariane17Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamentoArbitrato e Mediazioni18Regolamento19Interpretazione19

Art. 1 Definizioni

Così come sono impiegati in questo statuto, e se il contesto non indica altrimenti, i termini indicati in questo articolo hanno il seguente significato:

- 1. Consiglio: Il consiglio direttivo del club.
- 2. Regolamento: Il regolamento del club.
- 3. Consigliere: Un membro del consiglio direttivo.
- 4. Socio: Un socio attivo del club.
- 5. RI: Il Rotary International.
- 6. Anno: L'anno rotariano che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

Art. 2 Nome

Il nome di questa associazione è ROTARY CLUB DI TARANTO, membro del Rotary International dal 1950.

Art. 3 Limiti territoriali

I limiti territoriali del club sono rappresentati da: TARANTO (ITALIA)

Art. 4 Scopo dell'Associazione

Lo scopo del Rotary è di diffondere l'ideale del servire, inteso come motore e propulsore di ogni attività. In particolare, esso si propone di:

Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri membri per renderli meglio atti a servire l'interesse generale;

Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e far sì che esse vengano esercitate nella maniera più degna, quali mezzi per servire la società;

Terzo. Orientare l'attività privata, professionale e pubblica di ogni membro del club al concetto di servizio:

Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti le più svariate attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Art. 5 Riunioni

- § 1 Riunioni ordinarie settimanali.
 - (a) Giorno e ora. Il club si riunisce una volta alla settimana nel giorno e all'ora indicati nel suo regolamento.
 - (b) *Cambiamenti*. Per validi motivi, il consiglio può rimandare una riunione a un'altra data (ma entro quella della riunione successiva), oppure può spostarla a un'ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.
 - (c) *Cancellazioni*. Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di festa, in caso di decesso di un socio o in caso di eventi eccezionali (es. epidemie, disastri, eventi bellici). Il consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni all'anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un limite massimo di tre cancellazioni consecutive.
- § 2 *Riunione annuale*. Il regolamento stabilisce che la riunione annuale per l'elezione dei dirigenti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre.

Art. 6 Effettivo

- § 1 Requisiti generali. Il club si compone d'individui adulti di buona volontà e buona reputazione professionale.
- § 2 *Tipi di affiliazione*. Il club ha due tipi di affiliazioni: soci attivi e soci onorari.
- § 3 *Soci attivi*. Può essere ammesso come socio attivo del club chiunque sia in possesso dei requisiti indicati all'art. 5, comma 2 dello statuto del RI.

(statuto del RI: Art. 5 – Associazione, Comma 2 - Composizione dei club

- (a) Un Rotary club è composto di soci attivi e cioè da persone adulte di buona volontà, che godono di ottima reputazione professionale e che siano:
 - (i) titolari, soci, rappresentanti legali o direttori di un'impresa, o che esercitino un'attività o una professione rispettabile e riconosciuta,
 - (ii) detentori di un'importante posizione in un'impresa o professione rispettabile e riconosciuta o in una filiale o agenzia della stessa, con funzioni direttive e autorità decisionale;
 - (iii) individui che si siano ritirati da una delle professioni indicate alle lettere (i) o (ii)

che siano domiciliate o lavorino nella località del club o nelle zone circostanti. Un socio attivo che si trasferisce dalla località del proprio club in un'altra località può conservare la affiliazione al club, purché abbia ottenuto il consenso del consiglio direttivo e continui a rimanere attivo nella stessa classifica. Se un socio si ritira dalla sua attività o se un socio con almeno tre anni di servizio cambia domicilio o luogo di lavoro per cui non soddisfa più i requisiti del club precedente relativi alla località, il club può consentirgli di continuare la sua associazione senza cambiare classifica.)

- § 4 Trasferimento di un ex rotariano. Un socio può proporre come socio attivo del club un individuo proveniente da un altro club, la cui affiliazione sia terminata in seguito al trasferimento dell'attività professionale al di fuori della località o dell'area circostante del club originario. L'ex socio può essere anche proposto dal club di provenienza. La categoria professionale di appartenenza di un membro che si trasferisce, non impedisce l'ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria.
- § 5 *Doppia affiliazione*. Nessuno può essere socio attivo di questo e di un altro club. Nessuno può essere contemporaneamente socio attivo e onorario del club. Nessuno può essere socio attivo di questo club e socio di un club Rotaract.
- § 6 Soci onorari.
 - (a) *Requisiti*. Possono essere ammessi come soci onorari del club, e per un periodo stabilito dal consiglio, individui che si siano distinti al servizio degli ideali rotariani. Tali individui possono essere soci onorari di più di un club.
 - (b) *Diritti e privilegi*. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota di ammissione e della quota sociale annuale, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all'interno del club e non rappresentano alcuna categoria professionale, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. L'unico diritto e privilegio di cui i soci onorari godono presso un altro club, è quello di visitarlo senza essere invitati da un rotariano.
- § 7 *Titolari di cariche pubbliche*. I soci che assumano una carica pubblica a termine continueranno a rappresentare la categoria originale anziché quella della carica a termine. Fanno eccezione alla regola le cariche giudiziarie e quelle presso istituzioni di istruzione di vario livello
- § 8 *Impiego presso il Rotary International*. Chiunque sia dipendente del RI può essere anche socio del club.

Art. 7 Classificazione professionale

§ 1 - Provvedimenti generali.

- (a) *Attività principale*. Ogni socio appartiene ad una categoria in base alla sua attività professionale. La categoria è quella che descrive l'attività principale del socio o della ditta, società o ente di cui fa parte.
- (b) *Rettifiche*. Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o adattare la categoria di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio sarà informato della modifica e avrà diritto a esprimere il proprio parere in proposito.
- § 2 Restrizioni. Il club non può ammettere un nuovo socio attivo in una classifica che sia già rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di 50 soci, nel qual caso può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria, purché il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10 % dei soci attivi del club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una categoria non include i soci pensionati. La categoria di appartenenza di un membro che si trasferisce, non impedisce l'ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria. Se un socio cambia categoria, può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova categoria indipendentemente da queste restrizioni.

Art. 8 Assiduità

- § 1 *Provvedimenti generali*. Ogni socio del club è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie dello stesso. Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria se vi partecipa per almeno il 60 % della sua durata, o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra al consiglio in maniera soddisfacente che l'assenza è dovuta a motivi validi, ovvero se recupera in uno dei modi seguenti:
 - (a) 14 giorni prima o dopo la riunione. Se entro quattordici (14) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il socio
 - (1) partecipa per almeno il 60 % del tempo alla riunione ordinaria di un altro club o di un club provvisorio;
 - (2) partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract o Interact, di un Gruppo rotariano comunitario, di un club Rotaract o Interact provvisorio, o di un Gruppo rotariano comunitario provvisorio;
 - (3) partecipa a un congresso del RI, a un consiglio di legislazione, a un'assemblea internazionale, a un seminario del Rotary per dirigenti attuali, ex dirigenti e dirigenti entranti del RI o a qualsiasi altra riunione convocata con l'approvazione del Consiglio Centrale (o del presidente del RI che agisca per conto del Consiglio Centrale), a un congresso multizonale del Rotary, a una riunione di una commissione del RI, a un congresso distrettuale, a un'assemblea distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio Centrale del RI, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione intracittadina di club regolarmente annunciata;
 - (4) si presenta all'ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, con l'intenzione dì parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo;
 - (5) partecipa a un progetto di servizio del club, a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio;
 - (6) partecipa a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione cui è stato assegnato.
 - (7) partecipa tramite un sito web del club a un'attività interattiva che richieda almeno 30 minuti di partecipazione.

Qualora un socio si trovi al di fuori del Paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti temporali non sono applicabili, così da permettere al socio di prendere parte, in qualsiasi momento, alle riunioni nel Paese in cui si trova, che saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prendere parte durante il soggiorno all'estero.

- (b) All'epoca della riunione. Se, all'epoca della riunione, il socio si trova
 - (1) in viaggio verso o da una delle riunioni indicate alla lettera (a) (3) del presente comma:
 - (2) in servizio nella qualità di dirigente, membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary;
 - (3) in servizio nella qualità di rappresentante speciale del governatore distrettuale in occasione della formazione di un nuovo club;
 - (4) in viaggio per affari rotariani, in rappresentanza del RI;
 - (5) direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l'assenza;
 - (6) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione.
- § 2 Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Se il socio, trovandosi in trasferta dal Paese in cui risiede per un prolungato periodo di tempo e avendo ottenuto il consenso del proprio club e di un club designato, partecipa alle riunioni di quest'ultimo.
- § 3 Assenze giustificate. L'assenza di un socio si considera giustificata se:
 - (a) tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal consiglio. Il consiglio può giustificare l'assenza di un socio per motivi che considera validi e sufficienti.
 - (b) l'età del socio e i suoi anni di affiliazione a uno o più club, combinati insieme, equivalgono a un minimo di 85 anni e il socio ha comunicato per iscritto al segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo il permesso del consiglio.
- § 4 Assenze dei dirigenti del RI. L'assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente del RI.
- § 5 *Registri delle presenze*. Un socio le cui assenze sono giustificate in base a quanto indicato ai § 3 e 4 del presente articolo, non è considerato ai fini del computo delle presenze e delle assenze alle riunioni del club.

Art. 9 Consiglieri e dirigenti

- § 1 *Organo direttivo*. L'organo direttivo del club è rappresentato dal consiglio direttivo, costituito e composto in conformità al regolamento del club.
- § 2 *Autorità*. L'autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante un ufficio.
- § 3 Decisioni del consiglio. Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell'attività del club hanno carattere definitivo e contro di esse è ammesso unicamente l'appello al club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di cessare l'affiliazione di un socio, l'interessato può, conformemente all'art. 11, § 6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui ci sia il numero legale dei partecipanti, purché la presentazione dell'appello sia stato notificato dal segretario a ogni socio del club almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.
- § 4 *Dirigenti*. I dirigenti del club sono: il presidente, il presidente eletto e uno o più vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e il prefetto. Presidente, presidente eletto e vicepresidenti sono membri di diritto del consiglio, mentre segretario, tesoriere e prefetto possono esserlo o non esserlo, a seconda di quanto stabilisce il regolamento del club.
- § 5 Elezione dei dirigenti.
 - (a) *Mandato dei dirigenti (presidente escluso)*. I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1° luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo relativo alla stessa, o fino all'elezione e all'insediamento dei loro successori.

- (b) *Mandato presidenziale*. Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non più di due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima del giorno in cui entra in carica. Il presidente ha l'incarico di "presidente eletto" per l'anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale dura un (1) anno, dal 1° luglio al 30 giugno successivo o fino all'elezione e all'insediamento di un successore.
- (c) *Requisiti*. Tutti i dirigenti e i membri del consiglio sono soci in regola del club. Il presidente eletto è tenuto a partecipare al seminario d'istruzione dei presidenti eletti e all'assemblea distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal governatore eletto. In tal caso, il presidente eletto invia in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori. In caso non venga eseguita nessuna delle summenzionate procedure, il presidente eletto non può essere presidente del club.

Art. 10 Quote sociali

Ogni socio è tenuto a pagare una quota di ammissione ed una quota sociale annuale, come stabilito dal regolamento, con l'eccezione dei soci provenienti da altri club, i quali, se ammessi al club, non devono pagare una seconda quota di ammissione (art. 6, § 4).

Art. 11 Durata dell'affiliazione

- § 1 *Durata*. L'affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.
- § 2 Cessazione automatica.
 - (a) *Requisiti*. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza; tuttavia:
 - (1) il consiglio può concedere a un socio che si trasferisca al di fuori della località del club o dell'area circostante un permesso speciale di un (1) anno al massimo, per consentirgli di visitare un club nella comunità in cui si trasferisce e farvisi conoscere, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club;
 - (2) il consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori della località del club o dell'area circostante di mantenerne l'affiliazione, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.
 - (b) *Riammissione*. Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova, senza dover pagare una seconda quota di ammissione.
 - (c) Cessazione di affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l'affiliazione onoraria in qualsiasi momento.
- § 3 Cessazione per morosità.
 - (a) *Procedura*. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro 30 giorni successivi alla scadenza, è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito scritto, inviato all'ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, annullare l'affiliazione del socio.
 - (b) *Riammissione*. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l'affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata (Art. 7, comma 2).
- § 4 Cessazione per assenza abituale.
 - (a) Percentuali di assiduità. Un socio deve
 - (1) partecipare ad almeno il 60 % delle riunioni ordinarie del proprio club o di un altro

- (come eventuale forma di recupero), in ciascuno dei due semestri dell'anno sociale;
- (2) partecipare ad almeno il 30 % delle riunioni ordinarie del proprio club in ciascuno dei due semestri dell'anno sociale. I soci che non soddisfano questi requisiti perdono l'affiliazione al club, a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.
- (b) Assenze consecutive. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all'art. 8, comma 3 o 4 sarà informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all'affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, con la maggioranza dei voti, cessare l'affiliazione.

§ 5 - Cessazione per altri motivi.

- (a) *Motivi validi*. Il consiglio può cessare l'affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l'appartenenza al club, o per altri motivi validi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri, durante una riunione convocata per l'occasione.
- (b) *Preavviso*. Prima di intervenire come indicato alla lettera (a) del presente comma, il consiglio provvederà a informare il socio delle proprie intenzioni, mediante un preavviso scritto di almeno dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio avrà inoltre diritto a esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il preavviso sarà recapitato di persona o mediante raccomandata all'ultimo indirizzo noto del socio.
- (c) Sospensione della categoria. Una volta che il consiglio ha cessato l'affiliazione di un socio per i motivi sopra esposti, il club non ammetterà un altro socio nella stessa categoria dell'ex socio fintanto che non sarà scaduto il termine per proporre appello e non sarà stata annunciata la decisione ultima del club o degli arbitri.

§ 6 - Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale.

- (a) *Preavviso*. Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di cessare l'affiliazione, il segretario invia al socio comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito al successivo art. 15.
- (b) Riunione per la discussione sull'appello. In caso di appello, il consiglio decide la data in cui sarà discusso, in una riunione ordinaria del club entro ventuno (21) giorni dalla ricezione della richiesta di appello. Ogni socio dev'essere informato dell'argomento specifico della riunione con almeno cinque (5) giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.
- (c) *Mediazione o Arbitrato*. La procedura usata per la mediazione o l'arbitrato è quella indicata nell'art. 15.
- (d) *Appello*. In caso di appello, la decisione del club avrà carattere definitivo per tutte le parti e non sarà soggetta ad arbitrato.
- (e) *Decisione arbitrale*. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, del terzo arbitro avrà carattere definitivo per tutte le parti e non sarà soggetta ad appello.
- § 7 *Decisioni del consiglio*. La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.
- § 8 *Dimissioni*. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.
- § 9 *Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale*. Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club.

Art. 12 Affari locali, nazionali e internazionali

- § 1 Argomenti appropriati. Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo interessa naturalmente i soci del club, e ogni questione pubblica che abbia a che fare con tale benessere dev'essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni del club, in modo che i soci possano farsi un'opinione personale. Ciò nonostante, il club non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.
- § 2 *Neutralità*. Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i demeriti di tali candidati.
- § 3 Apoliticità.
 - (a) *Comunicati e giudizi*. Il club non può adottare né diffondere comunicati o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.
 - (b) *Appelli*. Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.
- § 4 Celebrazione delle origini del Rotary. La settimana in cui ricorre l'anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana della Pace e della Comprensione Mondiali. Durante questa settimana, il club celebra, il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la cooperazione a livello locale e globale.

Art. 13 Riviste rotariane

- § 1 Abbonamento obbligatorio. A meno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio Centrale, in conformità con il regolamento del RI, dall'osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo, ogni socio deve, per la durata dell'affiliazione, abbonarsi alla rivista ufficiale del Rotary International o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio Centrale. L'abbonamento è pagato ogni sei (6) mesi, fintanto che dura l'affiliazione del socio al club e fino al termine del semestre in cui il socio cessi eventualmente di far parte del club.
- § 2 *Riscossione*. Il club ha il compito di riscuotere gl'importi relativi agli abbonamenti di tutti i soci per semestri anticipati, e di trasmetterli alla Segreteria generale del RI o all'ufficio della pubblicazione rotariana prescritta, in base a quanto stabilito dal Consiglio Centrale.

Art. 14 Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento

Con il pagamento della quota di ammissione e delle quote sociali, il socio accetta i principi del Rotary, quali sono espressi nel suo scopo, e si impegna a osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a esserne vincolato, e soltanto a tali condizioni ha diritto ai privilegi del club. Nessun socio può essere dispensato dall'osservanza dello statuto e del regolamento adducendo la scusa di non averne ricevuta copia.

Art. 15 Arbitrato e Mediazione

- § 1 Controversie. In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un suo dirigente o il consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del consiglio e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita, mediante richiesta al segretario da una delle due parti, mediante l'intervento di un mediatore o il deferimento ad un collegio arbitrale.
- § 2 Data dello svolgimento della mediazione o dell'arbitrato. In caso di richiesta di mediazione o di arbitrato, il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve indicare una data per il suo svolgimento non oltre 21 giorni dalla ricezione della richiesta.
- § 3 *Mediazione*. La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione

di controversie ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale del Rotary International o del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary. Soltanto un socio di un club può essere nominato come mediatore. il club può richiedere che sia il governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di un club, che abbia le capacità e l'esperienza necessaria.

- (a) Risultato della mediazione. Il risultato o le decisioni concordate tra le parti come conseguenza della mediazione, vanno trascritte e una copia di esse va conservata da ciascuna delle parti e dal mediatore, mentre una va inviata al consiglio e conservata a cura del segretario. Va anche preparata una dichiarazione riepilogativa del risultato concordato dalle parti coinvolte per informare il club. ciascuna parte, tramite il presidente o il segretario, può richiedere un'ulteriore mediazione se l'altra parte non mantenga quanto concordato.
- (b) *Mancato raggiungimento della mediazione*. Se la mediazione non riesce, le parti possono chiedere l'arbitrato secondo quanto indicato dal comma 1 del presente articolo.
- § 4 *Arbitrato*. In caso di richiesta di arbitrato, ciascuna parte nomina un arbitro, e questi due nominano il terzo arbitro.solo chi sia socio di un club può essere nominato arbitro o terzo arbitro.
- § 5 *Decisione degli arbitri o del terzo arbitro*. Se viene richiesto l'arbitrato, la decisione degli arbitri, o, in caso di disaccordo, quella del terzo arbitro, è finale e vincolante per le parti, e contro di essa non è ammesso appello.

Art. 16 Regolamento

Questo club adotta un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI, con le norme per l'amministrazione di una zona, là dove esistano, e con il presente statuto. Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato di tanto in tanto secondo le disposizioni in esso contenute.

Art. 17 Interpretazione

L'uso del termine "posta", in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica l'uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest'ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 18 Emendamenti

- § 1 *Modalità*. Salvo per quanto stabilito al successivo comma 2, il presente statuto può essere emendato solo dal consiglio di legislazione nel modo stabilito dal regolamento del RI per l'emendamento del medesimo.
- § 2 *Emendamento dell'Art. 2 e dell'Art. 3.* Gli articoli 2 (Nome) e 3 (Limiti territoriali) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del club cui sia presente il numero legale, mediante voto affermativo dei due terzi dei soci presenti e votanti, purché la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti ì soci almeno dieci (10) giorni prima della riunione, e purché tale emendamento sia sottoposto all'approvazione del Consiglio Centrale del RI ed entri in vigore solo dopo tale approvazione.